



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Allegati n. 1

Réf. n° - Prot. n. 9192/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 06/06/17

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle
Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali

Al Presidente del Consorzio degli
Enti locali della Valle d'Aosta

Al Presidente dell'Agenzia
regionale dei Segretari degli enti
locali

Al Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Aosta

Oggetto: Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 recante: *“Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).”*

Con la presente si comunica che la l.r. 6/2017, citata in oggetto, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 maggio 2017, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 23 maggio 2017 ed entrerà in vigore il prossimo 7 giugno 2017, quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tale legge risponde all'esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”* al quadro

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARIO REFERENTE:
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)

PEI: entilocali@regione.vda.it
PEC: eell_prefettura_vvff_protctiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



legislativo vigente, ed in particolare, alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che, all'art. 25, già aveva previsto la necessità di effettuare, entro due anni, un riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali, al fine di semplificare il quadro legislativo di riferimento e di coordinarlo con le nuove disposizioni.

Tale intervento di riordino, tuttavia, è stato effettuato non solo in un contesto normativo regionale complesso, dato dai diversi interventi legislativi degli ultimi due anni per dare attuazione alla l.r. 6/2014, ma anche in un quadro statale di riferimento oggetto, a sua volta, di importanti riforme *in itinere* che hanno preso avvio con la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, cosiddetta “Riforma Madia”. Pertanto, con la l.r. 6/2017 si è ritenuto opportuno mantenere l'impianto complessivo della l.r. 54/1998, rinviando ogni eventuale intervento più radicale a un momento successivo alla definitiva approvazione dei decreti legislativi di riforma delle pubbliche amministrazioni, dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni societarie pubbliche.

Va sottolineato che la l.r. 6/2017 costituisce una revisione di carattere prevalentemente tecnico che, oltre ad adeguare la l.r. 54/1998, come già detto, alla l.r. 6/2014, recepisce nell'ordinamento regionale novità o modificazioni legislative intervenute nella legislazione statale, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso dei consiglieri comunali, la disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, disposta dal capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, l'attribuzione al Consiglio comunale della competenza in materia di società a partecipazione pubblica, e l'estensione della partecipazione popolare.

Nella novella sono poi state ricomprese altre modificazioni, consistenti in rettifiche o precisazioni, che consentono di risolvere problematiche interpretative emerse in fase di applicazione della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 di riforma del sistema elettorale valdostano, nonché alcune integrazioni e/o modificazioni finalizzate, in particolare, a rendere più chiaro il disposto legislativo. Disposizione specifica è invece prevista all'art. 37, che prevede l'attribuzione al Comune di Roisan di un contributo straordinario al fine di prevenirne il dissesto finanziario.

Ciò premesso si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica, predisposta dalla Struttura enti locali, che contiene una disamina dei singoli articoli della nuova legge regionale in oggetto, richiamando in particolare l'attenzione degli amministratori locali, nonché dei segretari e di tutto il personale degli enti locali, sulle disposizioni più innovative o che comportano per gli stessi un obbligo di adeguamento dei propri statuti, regolamenti e atti organizzativi.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Regione
(Pierluigi MARQUIS)
-Documento firmato digitalmente-

TV-PV/

NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA STRUTTURA ENTI LOCALI

Legge regionale 17 maggio 2017, n. 6 recante: “Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).”

Si illustrano, di seguito, le principali modificazioni apportate alla l.r. 54/1998, tenendo conto che l'articolato può essere ricondotto, mediante una suddivisione tematica per punti, a quattro distinte esigenze di intervento legislativo, ossia l'adeguamento alla l.r. 6/2014, l'adeguamento ad alcune disposizioni della disciplina statale, il coordinamento rispetto alla legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 di riforma del sistema elettorale degli enti locali valdostani, e, infine, le integrazioni e modificazioni finalizzate a rendere più chiaro il vigente disposto legislativo o a innovarlo per limitati aspetti settoriali.

I - ADEGUAMENTO ALLA L.R. 6/2014

L'azione principale di adeguamento alla l.r. 6/2014, oltre alle modificazioni formali (**articoli 8, 21 e 35, comma 1**) necessarie per sostituire i riferimenti alle Comunità montane, soppresse ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, con quelli alle Unités des Communes valdôtaines, comporta le sottospecificate modificazioni sostanziali, di cui si riportano in sintesi le motivazioni.

L'articolo 1 reca modificazioni all'articolo 2 della l.r. 54/1998. In particolare, il **comma 1** inserisce il comma 4bis per evidenziare che le funzioni e i servizi dei Comuni sono esercitati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 6/2014. Il **comma 2** modifica il comma 6 per effetto del subentro delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2014, di seguito denominate Unités, alle Comunità montane. Infine, il **comma 3** aggiunge il comma 7bis al fine di mantenere la previsione già contenuta nel comma 3 dell'articolo 71, ora oggetto di abrogazione unitamente a tutto il capo I del titolo I della parte IV della l.r. 54/1998, secondo cui l'intero territorio della Regione Valle d'Aosta è considerato montano ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente.

L'articolo 7 reca modificazioni all'articolo 21 della l.r. 54/1998. In particolare, il **comma 3** sostituisce la lettera r) del comma 2 conseguentemente all'abrogazione dell'intero capo I del titolo I della parte IV della l.r. 54/1998, comprensivo degli articoli 86 e 87 concernenti rispettivamente le convenzioni e le deleghe temporanee di funzioni per le Comunità montane.

L'articolo 38, recante le abrogazioni, abroga il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 54/1998, mentre il comma 2 dell'articolo 26 della medesima legge è sostituito dal comma 1 dell'**articolo 10** in quanto la deroga, contenuta nelle suddette disposizioni, al principio di

separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa non è più giustificabile alla luce dell'attuale organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, che dovrebbe garantire la presenza di figure professionali idonee nell'ambito delle convenzioni tra Comuni di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 (tenuto anche conto dell'equiparazione ai dirigenti dei dipendenti di categoria D nominati responsabili dei servizi, per effetto dell'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998). Collegata a tali disposizioni è la norma contenuta nel **comma 4 dell'articolo 35** che stabilisce un termine entro il quale gli enti locali sono tenuti ad adeguare in tal senso i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni. Sempre correlato all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 54/1998 è **l'articolo 36** che modifica il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

L'articolo 20 introduce l'articolo 42bis nella l.r. 54/1998 per estendere alle Unités le disposizioni di cui al capo I (Istituti di partecipazione e di democrazia diretta) del titolo IV della parte II e, in particolare, gli articoli 37 e 42 della l.r. 54/1998. **L'articolo 25**, per le stesse finalità, inserisce l'articolo 54bis nella l.r. 54/1998, estendendo alle Unités anche le disposizioni di cui al titolo V (Ordinamento degli uffici e del personale) della parte II della l.r. 54/1998, tra cui si segnala, in particolare, l'articolo 46, commi 4, 5 e 6.

L'articolo 22 sostituisce l'articolo 49 della l.r. 54/1998. Con tale modificazione, si recepiscono nella l.r. 54/1998 le disposizioni delle leggi regionali che, in coerenza con la l.r. 6/2014, hanno innovato la disciplina dei segretari degli enti locali, tra cui, in ultimo, la l.r. 10/2015. Per effetto poi della disposizione finale, contenuta al **comma 2 dell'articolo 35**, tutti i riferimenti ai segretari comunali contenuti nel testo della legge sono stati sostituiti con il riferimento ai segretari degli enti locali.

L'articolo 26 sostituisce l'articolo 56 della l.r. 54/1998, al fine di disciplinare in un unico articolato i rapporti finanziari tra gli enti locali e le forme associative di cui alla l.r. 6/2014. Al comma 1 sono previsti i trasferimenti dai Comuni alle Unités; al comma 2 è sancito il concorso, da parte dei Comuni convenzionati, alle altre forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previste dalla l.r. 6/2014 e al comma 3 sono, invece, disciplinati i rapporti finanziari tra enti locali per il finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini; va ricordato a tale proposito che le previsioni dei commi 2 e 3 erano già, in precedenza, contenute in leggi finanziarie regionali.

L'articolo 31 reca modificazioni all'articolo 104 della l.r. 54/1998, aggiungendo un comma 1bis per precisare che la convenzione è lo strumento regolatore dei rapporti per tutte le forme di collaborazione previste dalla l.r. 6/2014; tale precisazione si è resa opportuna in relazione al fatto che l'utilizzo dello strumento della convenzione non è espressamente previsto dalla l.r. 6/2014 relativamente ai rapporti tra Comuni e Unité e tra Unités.

L'articolo 32 sostituisce l'articolo 110 della l.r. 54/1998 in quanto la previgente elencazione contenuta al comma 1, relativa alle attività del Conseil, non era facilmente coordinabile con le competenze in materia di esercizio associato delle funzioni comunali di cui alla l.r. 6/2014.

Sempre per esigenze di adeguamento alla l.r. 6/2014, **l'articolo 38** abroga, inoltre, le seguenti disposizioni della l.r. 54/1998:

- l'articolo 51, in quanto la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali è di competenza del CELVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 6/2014;
- il capo I del titolo I della parte IV, che disciplinava le Comunità montane, conseguentemente alla soppressione delle stesse disposta dall'articolo 21 della l.r. 6/2014;
- l'articolo 106, che attribuiva al Comune di Aosta le funzioni svolte, per gli altri Comuni, dalle Comunità montane, alla luce dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 6/2014, secondo cui il Comune di Aosta è equiparato a una Unité autonoma ed è, pertanto, tenuto a svolgere le funzioni che l'articolo 16 attribuisce alle Unités.

II - ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI STATALI

L'opportunità di recepire nell'ordinamento regionale novità o modificazioni legislative intervenute nella legislazione statale che interessano materie disciplinate dalla l.r. 54/1998 motiva, invece, le seguenti disposizioni.

L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 19 della l.r. 54/1998, sostituendo il comma 6 al fine di precisare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'obbligo di segretezza cui sono tenuti i consiglieri comunali e di estendere l'ambito di applicazione del diritto di accesso degli stessi agli enti dipendenti dal Comune stesso.

Le modificazioni apportate agli articoli 21, comma 2, lettere h) e i), 21bis, 49bis, comma 2, 70, comma 1, lettera d), 114, commi 3 e 4, lettera b), e 115, comma 3, della l.r. 54/1998, dagli **articoli 7, commi 1 e 2, 8, 23, 29, 33 34** sono conseguenti all'applicazione della disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, disposta dal capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), che reca disposizioni in materia di contabilità per il coordinamento con la disciplina statale vigente e per l'applicazione del sistema contabile armonizzato di cui al d.lgs. 118/2011.

L'articolo 7 reca modificazioni all'articolo 21 della l.r. 54/1998. In particolare, con l'abrogazione della lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 - contenuta **nell'articolo 38** - e l'aggiunta della lettera r) al comma 2 dello stesso articolo, è attribuita al consiglio comunale, in analogia a quanto già previsto a livello statale dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 42 del d.lgs. 267/2000, la competenza in materia di partecipazioni a società di capitali, in linea con quanto ora disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che prevede, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione del consiglio comunale. Collegata a tali disposizioni è la norma contenuta nel **comma 4 dell'articolo 35**, che stabilisce un termine entro il quale gli enti sono tenuti ad adeguare in tal senso i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni.

L'articolo 17, che inserisce l'articolo 35bis nella l.r. 54/1998, colma una lacuna dell'ordinamento regionale, introducendo un'apposita norma che consente ai Comuni di applicare, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria

“generica” prevista dall’articolo 7bis del d.lgs. 267/2000 per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze adottate dal Sindaco.

Infine, in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 del d.lgs. 267/2000, **l’articolo 18** modifica il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 54/1998 per ricomprendere, ai fini della partecipazione popolare, oltre ai cittadini residenti, anche coloro che, per ragioni di studio o di lavoro o familiari, sono presenti nel territorio comunale stabilmente (come risulta dallo schedario della popolazione temporanea di cui all’articolo 32, comma 2, del d.P.R. 223/1989) e che, pertanto, sono interessati alla gestione pubblica del medesimo territorio, inteso come complesso delle attività umane che si svolgono nel Comune.

III - INTERVENTI DI COORDINAMENTO RISPETTO ALLA L.R. 1/2015

A due anni dall’entrata in vigore della l.r. 1/2015, si è manifestata la necessità di apportare le sottoelencate modificazioni, consistenti in rettifiche o precisazioni nel testo di alcune norme, che consentono di risolvere le problematiche interpretative emerse in fase di applicazione della recente riforma del sistema elettorale valdostano.

L’articolo 9 reca modificazioni all’articolo 22, commi 1 e 1ter, della l.r. 54/1998 al fine di chiarire che gli statuti comunali devono prevedere un numero determinato e fisso di assessori.

L’articolo 10 modifica l’articolo 26 della l.r. 54/1998, in particolare eliminando il secondo periodo del comma 8bis, al fine di chiarire i dubbi interpretativi in merito alla distinzione tra la delega agli assessori prevista al primo periodo e quella prevista al secondo periodo della norma in esame.

L’articolo 11 modifica l’articolo 27 della l.r. 54/1998, inserendo un comma 1bis per precisare che l’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non avviene mediante l’elezione da parte del corpo elettorale, ma attraverso l’elezione da parte del Consiglio (cosiddetta elezione di 2° grado); inoltre, è precisato il contenuto del giuramento, così come disciplinato nel comma 1 per l’elezione nei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.

L’articolo 13 reca modificazioni all’articolo 30bis della l.r. 54/1998. In particolare, con la modificazione apportata al comma 1 e l’aggiunta del comma 3bis si precisa che il calcolo della decorrenza del mandato elettorale deve essere effettuato dalla data delle elezioni solo ai fini della verifica del numero massimo di mandati consecutivi, disciplinati dallo stesso articolo. Diverso è, invece, il riferimento contenuto negli articoli 19, comma 2, e 27, comma 1, i quali collegano l’entrata in carica dei consiglieri e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, del Sindaco e del Vicesindaco alla data di proclamazione degli eletti.

L’articolo 14 reca modificazioni all’articolo 30ter 1 della l.r. 54/1998 al fine di specificare, in particolare, che, nei casi ivi indicati, decadono sia il Sindaco sia la Giunta, conformandosi così alla formulazione utilizzata al comma 2 dell’articolo 30quater 1 per la cessazione dalla carica.

L'articolo 15 modifica la rubrica dell'articolo 30quater 1 della l.r. 54/1998 per renderla più rispondente al contenuto dell'articolo.

L'articolo 35, al comma 3, chiarisce che nei casi di cui agli articoli 17, comma 2, 19, comma 9, 24, comma 2, 48 e 113bis, comma 3, della l.r. 54/1998, il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, il riferimento al numero degli abitanti, ovunque ricorra nella l.r. 54/1998, è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

IV- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

In occasione della revisione della l.r. 54/1998 è stata valutata l'opportunità di proporre ulteriori modificazioni alla stessa, collegate a esigenze di completamento delle disposizioni ordinamentali e di adeguamento alle istanze di operatività emerse nel corso degli anni.

In particolare, **l'articolo 2** reca modificazioni all'articolo 5 della l.r. 54/1998, aggiungendo un comma 2bis che sancisce l'attività di raccolta di dati finanziari, demografici e organizzativi, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che la Struttura regionale competente in materia di enti locali attualmente svolge per monitorare l'attuazione delle leggi regionali.

Con le modificazioni apportate agli articoli 33, 40 e 52bis della l.r. 54/1998 dagli **articoli 16, 19 e 24**, oltre a fare riferimento all'albo pretorio on-line in recepimento dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha imposto la pubblicazione, sui siti informatici degli enti pubblici, degli atti e provvedimenti soggetti per legge agli obblighi di pubblicità legale, è stata rivista la disciplina sulla pubblicazione degli atti al fine di precisare gli obblighi di legge e uniformarne l'applicazione da parte degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali e organismi. Nello specifico, con la sostituzione dell'articolo 52bis si è precisato che l'obbligo di pubblicazione trova applicazione anche per le determinazioni, con l'intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante. Va ricordato, a tal proposito, che la giurisprudenza amministrativa (vedasi, tra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370 e 3 febbraio 2015, n. 515) ha ritenuto che la pubblicazione prescritta dall'articolo 124 del d.lgs. 267/2000 (di analoga formulazione) comprende anche le "determinazioni dirigenziali", esprimendo la parola "deliberazione" *ab antiquo* risoluzioni adottate sia da organi collegiali che da organi monocratici. Inoltre, con la modificazione apportata al comma 2 del medesimo articolo 52bis si sono estesi gli obblighi di pubblicità legale anche agli atti degli enti strumentali e degli organismi strumentali degli enti locali. Collegata a tali disposizioni è la norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 35, che stabilisce un termine entro il quale gli enti sono tenuti ad adeguare in tal senso i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni.

L'articolo 27 reca modificazioni all'articolo 65 della l.r. 54/1998 recependo, con il comma 1, il fatto che il ruolo del Consiglio permanente degli enti locali si è evoluto negli anni, in quanto lo stesso esplica ora funzioni consultive su tutta la normativa regionale in



materia di enti locali e non solo sulla l.r. 54/1998, e disciplinando specificatamente, con il comma 2, la pubblicazione degli atti del Consiglio stesso che deve avvenire, ai soli fini di pubblicità notizia, in un'apposita sezione del sito web istituzionale del medesimo Consiglio entro otto giorni dalla data della loro adozione e per almeno quindici giorni.

L'articolo 28 reca modificazioni all'articolo 66 della l.r. 54/1998 prevedendo a regime la relazione che il Presidente della Regione ha continuato a presentare annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 116 della l.r. 54/1998, e precisando, altresì, che la stessa si riferisce allo stato di attuazione, in generale, della normativa regionale in materia di enti locali.

L'articolo 30 inserisce l'articolo 70quater nella l.r. 54/1998 per disciplinare il potere sostitutivo del Presidente della Regione, con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta, qualora l'ente locale ometta o ritardi di compiere atti obbligatori per legge e previa diffida ad adempiere entro un congruo termine. Alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (vedasi, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale 43/2004), tale intervento deve essere esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, garantendo che l'intervento sostitutivo avvenga nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) riserva di legge e preventiva e chiara individuazione dei presupposti;
- b) individuazione delle attività che possono essere oggetto dell'esercizio del potere;
- c) attribuzione della competenza del potere sostitutivo ad un organo di governo della Regione;
- d) previsione di adeguate garanzie procedurali e previa consultazione dell'ente stesso.

Infine, per esigenze di uniformità del procedimento, **gli articoli 5, 6, 10, comma 2, e 12**, modificano gli articoli 19ter, comma 2, 19quater, comma 4, 26, comma 6, e 28, comma 2, della l.r. 54/1998, che già prevedevano, in casi particolari, l'intervento in via sostitutiva del Presidente della Regione.